

D.L. N. 78/2010 E L.R. N. 21/2012. OBBLIGHI DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE **FUNZIONI FONDAMENTALI**. INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI CORRELATI ALL'UNIONE VALLE SAVIO.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di marzo,

24 marzo 2015

in Cesena nella Sede dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio".

SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA' ELETTRONICA

TRA

- MOLARI FABIO, nato a Montiano (FC) il 10 settembre 1958, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MONTIANO** (codice fiscale: 81000990408), con sede in Montiano, P.zza Maggiore n. 3, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del'1 dicembre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- GUIDI GUIDO, nato a Verghereto (FC) il 5 settembre 1952, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI VERGHERETO** (codice fiscale: 00749660403), con sede in Verghereto (FC), Via Caduti d'Ungheria n. 11, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 19 dicembre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- LUCCHI PAOLO, nato a Cesena (FC) il 1 ottobre 1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO"** (codice fiscale: 90070700407), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in

esecuzione della deliberazione di Consiglio n.34 del 22 dicembre 2014,
dichiarata immediatamente eseguibile;

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente
atto le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Valle Savio,
per brevità chiamata Unione, da parte dei Comuni di Montiano e di
Verghereto, delle seguenti funzioni fondamentali come individuate
dall'articolo 14 comma 27 del D.L. 78/2010 come vigente. Per quanto
attiene la funzione di cui alla lettera E) il conferimento riguarda unicamente il
Comune di Montiano.

A) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo (art. 14 comma 27 lettera a).

La funzione concerne in particolare le seguenti materie:

- a. Segreteria, con esclusione delle attività relative a) alle funzioni che residuano in capo ai comuni conferenti, b) all'assistenza ed al supporto giuridico agli organi di governo;
- b. personale e organizzazione;
- c. gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- d. gestione delle entrate tributarie e fiscali;
- e. gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- f. ufficio tecnico;

B) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (art.14

comma 27 lettera b).

La funzione concerne in particolare le seguenti materie:

- a. illuminazione pubblica;
- b. servizi di ambito ottimale: acqua, energia (esclusi i rifiuti);
- c. gestione parcheggi;
- d. servizi cimiteriali;

La stessa comprende altresì, la definizione, il monitoraggio ed il controllo dei contratti di servizio regolanti i rapporti con le strutture o ditte esterne affidatarie.

C) Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale

(art 14 comma 27 lettera d).

La funzione concerne in particolare le seguenti materie:

- a. urbanistica e programma territorio;
- b. edilizia privata e pubblica compresi i piani di edilizia economico popolare;
- c. l'esercizio delle funzioni inerenti la Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio (CQAP), di cui all'art. 6 L.R. 15/2013, attraverso la costituzione di un'unica Commissione per tutti i Comuni aderenti;
- d. servizi alla tutela ecologica e protezione naturalistica urbanistica e programma territorio e ambiente.

D) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici (art. 14 comma

27 lettera h).

La funzione concerne in particolare le seguenti materie:

- a. nidi d'infanzia;
- b. trasporto scolastico;
- c. mensa scolastica;
- d. diritto allo studio e altri servizi in materia educativa;
- e. edilizia scolastica;

E) Polizia Municipale e polizia amministrativa locale per la parte non altrimenti già conferita (art. 14 comma 27 lettera i). In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia locale definite dalla L. 65/1986 e dalla LR. 24/2003, già posti in esecuzione nei Comuni. Con il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale devono intendersi trasferite anche quelle di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che ivi svolge servizio di Polizia Municipale nei termini indicati dall'articolo 5 della Legge 65/1986.

A titolo indicativo devono considerarsi comunque trasferiti all'Unione:

- a. i controlli sull'applicazione dei regolamenti Comunali e dell'Unione, sulle Ordinanze dei Sindaci e su quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;
- b. controlli della mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze ed altre strutture di polizia (Nuovo codice della strada), nonché l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica;
- c. tutela della libertà di impresa e del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con

particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;

d. tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia ed ambientale;

e. tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;

f. supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;

g. controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

h. soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

2. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni conferenti la funzione.

3. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

ART. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene secondo le modalità definite nel progetto organizzativo che verrà approvato dalle Giunte degli enti aderenti alla presente convenzione e dalla Giunta dell'Unione.

2. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di competenza.

4. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze non riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE, DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. Ciascuna delle funzioni oggetto della presente convenzione è gestita dalla struttura definita nel progetto organizzativo che verrà approvato dalla Giunta dell'Unione e dalle Giunte dei Comuni aderenti alla stessa.

2. L'Unione realizza e rende operativa l'attività relativa alla gestione delle funzioni e dei servizi conferiti:

- a. mediante gestione diretta con impiego di proprio personale;
- b. avvalendosi di specifiche convenzioni (ex art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) con altri Comuni dell'Unione, nell'intento di razionalizzare ed ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali e tenendo conto dell'effettiva dimensione degli indicatori di attività dei servizi da associarsi nonché della tipologia degli stessi.
- c. Il Responsabile di ciascuna struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione che, fino all'approvazione del Regolamento dell'Unione, è quello già vigente presso l'estinta Comunità Montana. Il suddetto responsabile

gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti, coordinandosi perciò con gli enti contraenti.

d. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione.

e. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato o distaccato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti trasferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, c. 5 del D.Lgs. 267/2000.

f. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

g. L'Unione subentra ai Comuni conferenti nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

h. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie trasferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre

attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

i. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma dei Servizi vengono determinati nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione.

j. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

ART. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa vigente.

2. I Comuni aderenti alla presente convenzione partecipano alla complessiva copertura delle spese relativamente ai servizi conferiti sulla base di una percentuale determinata con l'utilizzo di criteri di cui al seguente comma 7.

3. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. In fase previsionale, per l'anno 2015, la percentuale di partecipazione è determinata, relativamente alla parte di spesa corrente, dalla spesa storica sostenuta da ciascun Comune conferente.

5. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

6. I trasferimenti statali, regionali e da altri enti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione andranno conferiti all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

7. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene:

| | |
|--|--|
| <p>Art. 1 comma 1 lett. A) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo (art. 14 comma 27 lettera a)</p> | <p>a. I costi sono ripartiti in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. b. Sono fatte salve particolari spese per progetti ed iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. c. L'Unione può procedere ad effettuare spese d'investimento, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti.</p> |
| <p>Art. 1 comma 1 lett. B) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (art.14 comma 27 lettera b)</p> | <p>a. I costi sono ripartiti in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. b. Sono fatte salve particolari spese per progetti, servizi ed iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. c. L'Unione può procedere ad effettuare spese d'investimento, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Art. 1 comma 1 lett. C) Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (art 14 comma 27 lettera d).</p> | <p>a. I costi sono ripartiti: al 50% in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, 50% in relazione all'estensione territoriale di ciascun comune conferente.</p> |
| | <p>b. Con riguardo alla pianificazione operativa/attuativa, i costi gravano sul comune o sui comuni di volta in volta interessati.</p> |
| | <p>c. Si fa eccezione ai predetti criteri per particolari spese, progetti ed iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati.</p> |
| | <p>d. Le modalità di riparto fra i Comuni dei contributi di costruzione (costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione), delle monetizzazioni e dei diritti di segreteria saranno definite con apposita deliberazione dell'Unione, sulla base delle previsioni del PSC, anche in applicazione dei principi di perequazione urbanistica.</p> |
| | <p>e. Le aree ed i beni immobili oggetto di cessione al patrimonio pubblico, in attuazione di convenzioni urbanistiche, sono acquisite dai Comuni sul cui territorio sono localizzate.</p> |
| <p>Art. 1 comma 1 lett. D) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici (art. 14 comma 27 lettera h).</p> | <p>a. I costi generali sono ripartiti in relazione al numero degli alunni frequentanti le scuole statali e comunali al 31 dicembre dell'anno precedente.</p> |
| | <p>b. Per quanto riguarda in specifico i servizi di mensa e trasporto i relativi piani economici saranno approvati dalla Giunta dell'Unione, sulla base degli indirizzi espressi dagli enti conferenti e la relativa spesa sarà perciò partitamente imputata a questi stessi.</p> |
| | <p>c. Sono fatte salve particolari spese per progetti ed iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati.</p> |
| | <p>d. L'Unione può procedere ad effettuare spese d'investimento, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti.</p> |
| <p>Art. 1 comma 1 lett. E) Polizia Municipale e polizia amministrativa per la parte di attività non altrimenti conferita (art. 14 comma 27 lettera i).</p> | <p>a. I costi sono ripartiti: al 50% in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, 50% in relazione all'estensione territoriale di ciascun comune conferente.</p> |
| | <p>b. Sono fatte salve particolari spese per progetti, attività ed iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati.</p> |
| | <p>c. L'Unione può procedere ad effettuare spese d'investimento, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti.</p> |

8. L'Unione può intervenire finanziariamente, mediante fondi trasferiti dalla Regione o da altri Enti, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

9. Nel caso di personale trasferito integralmente all'Unione la cui attività risulti, seppur in parte, a servizio e beneficio di altri enti dell'Unione stessa,

l'imputazione della relativa spesa sarà effettuata nei confronti dei relativi enti in quota parte, sulla base del piano d'impiego.

10. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di una proposta di preventivo annuale di gestione predisposta dalla Giunta dell'Unione, sulla base degli indirizzi espressi dai comuni conferenti.

11. L'Unione si impegna, di norma, a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di piano economico preventivo annuale entro due mesi della scadenza del termine, fissato dalla legge, per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il consuntivo di gestione nel termine di un mese prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

12. Ogni qual volta l'Unione, in relazione alla gestione associata, rilevi la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione aventi ripercussioni sui bilanci dei singoli Comuni, ne dà comunicazione agli stessi per le necessarie modifiche. In caso di esito negativo della richiesta di variazione di bilancio la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. Eventuali avanzi o disavanzi di gestione rilevate nel rendiconto saranno iscritte nel bilancio di previsione o utilizzate per specifici progetti.

13. Gli oneri di pertinenza di ciascun comune sono versati trimestralmente entro i primi quindici giorni del trimestre di riferimento. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione dell'Unione i Comuni si impegnano a versare le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

ART. 5 – SEDE

1. La sede del servizio è la sede dell'Unione e, per le attività da svolgersi in forma decentrata, è la sede dei singoli Comuni.

2. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione

all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione.

Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di quelli aderenti alla presente convenzione.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 7 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. L'Unione subentra alle convenzioni in essere o può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 comma 5 della L.R.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione sarà attivata secondo le modalità previste dal progetto organizzativo approvato dalla Giunta dell'Unione e dalle Giunte degli Enti aderenti ed ha durata indeterminata salvo quanto previsto dall'art.

9.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

**ART. 9 – REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI,
SCIoglimento DELL'UNIONE**

1. La durata minima del conferimento della funzione di cui all'oggetto è stabilita in 5 anni.

2. E' facoltà di ogni Comune decorso il periodo di 5 anni di cui al comma 1 revocare unilateralmente il conferimento della funzione adottando apposita deliberazione consiliare. Il Consiglio dell'Unione e Consigli degli altri Enti aderenti prenderanno atto di tale deliberazione assumendo gli atti conseguenti.

3. La revoca ha effetto alla data del 1° gennaio, decorsi almeno 12 mesi dalla assunzione della relativa deliberazione consiliare.

4. Il Comune che esercita la facoltà di revoca del conferimento della funzione ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente c.2.

Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del

Consiglio dell'Unione.

5. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

6. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

7. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carico all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

8. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per

l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai Comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

9. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR 131/86.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

L'atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 – tabella all B. D.P.R. n. 642/72.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa accettazione.